



ORDINANZA N° 23/2023/ADSP-MTMI

OGGETTO:	Porto di Corigliano Calabro. Autorizzazione intesa all'occupazione di spazi demaniali marittimi ubicati all'interno del porto per lo svolgimento della processione a mare in onore della "Madonna della Neve".
-----------------	--

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28/1/1994, n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTI** in particolare l'articolo 6, comma 4, lett. a) in combinato disposto, con il l'art. 59, punto 10), del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, parte marittima, emanato con D.P.R. 15/02/1952 n. 328, in base ai quali competono all'Autorità di Sistema Portuale, i poteri di ordinanza, con particolare riguardo alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l'altro l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;
- VISTO** l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotona (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- VISTO** il D.M. n. 257 del 18/06/2021 con il quale l'A.I. (CP) Dott. Andrea Agostinelli è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio;
- VISTO** il Decreto n. 18/20 del 18/02/2020 con il quale il CA. (CP) Dott. Pietro Preziosi ha assunto l'incarico di Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio;
- VISTO** l'art. 14, comma primo, della L. 84/94, in forza del quale restano di competenza dell'Autorità Marittima tutte le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione;
- VISTO** l'art. 27, comma 3, della L. 84/94 e s.m.i., il quale stabilisce che i piani regolatori portuali vigenti alla data di entrata in vigore della suddetta Legge conservano efficacia fino al loro aggiornamento, da effettuarsi secondo le disposizioni di cui all'art. 5;

- VISTA** l'istanza/PEC pervenuta in data 20/7/2023, con la quale il parroco **Ansalone p. Francesco**, in qualità di Parroco della Parrocchia "*Santa Maria ad Nives*" ed organizzatore della processione a mare in onore della Madonna della Neve, con la quale ha chiesto un'area demaniale marittima presso la banchina n. 6 del porto Corigliano Calabro (c.d. Naviglio di Stato), utile allo svolgimento della processione che si terrà in data **5 agosto 2023** e, specificatamente per l'imbarco della statua della Madonna;
- VISTA** l'Ordinanza n. 5/2013 dell'Ufficio Circondariale Marittimo Corigliano Calabro di emanazione del regolamento relativo la disciplina degli accessi la circolazione e la sosta nell'ambito portuale di Corigliano Calabro;
- RITENUTO** di non ravvisare, all'attualità, motivi ostativi all'accoglimento della richiesta;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione (parte marittima), nonché l'art. 8, comma 3, lett. h) della L. 28 Gennaio 1994, n. 84;
- IN VIRTU'** dei poteri conferitiGli dalla legge 84/94 e s.m.i., nonché dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 257 del 18/06/2021;
- VISTO** altresì l'art. 8, comma 3, lett. h) della L. 28/1/94, n. 84;
- VISTO** l'art. 6, comma 4, lett. a) della L. 84/94 e s.m.i. che attribuisce alle AdSP poteri di ordinanza nelle materie ivi indicate;
- VISTO** altresì l'art. 8, comma 3, lett. m) della L. 28/1/94, n. 84 e s.m.i.;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

Che in data **5 agosto 2023 dalle ore 16:30 e, fino al tramonto**, la banchina n. 6 (c.d. Naviglio di Stato) del porto di Corigliano Calabro sarà interessata dai festeggiamenti in onore della Madonna della Neve, per come richiesto dal parroco **Ansalone p. Francesco**, in qualità di Parroco della Parrocchia "*Santa Maria ad Nives*" ed organizzatore della processione a mare.

ORDINA

ART.1 ZONE DI INTERDIZIONE

Allo scopo di consentire lo svolgimento della processione a mare, in onore della Madonna della Neve prevista per il giorno **05/08/2023 dalle ore 16,30 e, fino al tramonto**, il parroco **Ansalone p. Francesco**, in qualità di Parroco della Parrocchia "*Santa Maria ad Nives*" ed organizzatore della processione a mare in onore della Madonna della Neve, è autorizzato all'utilizzo dell'area demaniale dall'ingresso del porto alla banchina n. 6 (c.d. Naviglio di Stato) del porto di Corigliano Calabro, specificatamente per l'imbarco della statua della Madonna sul motopesca "*Orgoglio*", iscritto nel RR.NN.MM. & GG. della Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro al n. 141 e dei passeggeri autorizzati.

E' vietato l'accesso, il transito e la sosta di persone e di qualsiasi tipo di veicolo sulle zone del demanio marittimo (banchina n. 6, c.d. Naviglio di Stato, del porto di Corigliano Calabro), ad eccezione del personale appositamente autorizzato:

1. Nella data e nella fascia oraria sopra indicata, non è consentito l'accesso con autoveicoli sulla Banchina n. 6, c.d. Naviglio di stato del porto di Corigliano Calabro;

2. Chiunque non abbia titolo per accedere in porto, non potrà avvicinarsi con autoveicoli all'area interdetta destinata allo svolgimento della manifestazione religiosa e dovrà astenersi dallo svolgere attività e/o dall'emettere suoni che possano turbare l'ordinato e decorso svolgimento della stessa;
3. I divieti di cui al presente articolo non si applicano alle Forze dell'Ordine, alle Forze Armate, ai Vigili del Fuoco ed al personale sanitario, che debbano accedervi per ragioni di servizio.

ART. 2

MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE D. M. PORTUALI INTERESSATE

Il parroco **Ansalone p. Francesco**, in qualità di Parroco della Parrocchia "*Santa Maria ad Nives*" ed organizzatore della processione a mare in onore della Madonna della Neve, in qualità di responsabile dell'iniziativa è obbligato, durante il periodo di utilizzo delle zone demaniali marittime oggetto della presente ordinanza, a:

1. rispettare la normativa in materia di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18/6/1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) e successive modifiche ed integrazioni, avuto particolare riguardo all'obbligo di avviso alla questura competente nei termini previsti dagli articoli del Titolo II del Capo I del R.d. N.773/31 (T.U.L.P.S.) ai fini dello svolgimento della manifestazione, nonché nell'ipotesi di riprese televisive ex art. 76, comma 1;
2. eseguire la verifica di conformità degli impianti e dei materiali destinati alle attività/eventi;
3. rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza sugli impianti, con particolare riguardo ai gruppi elettrogeni;
4. acquisire apposita dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti, redatta dall'esercente autorizzato all'esercizio delle attività;
5. assicurare adeguate vie di fuga ed emergenza per il pubblico, da mantenere costantemente pronte all'utilizzo;
6. provvedere a sua cura e spese per tutta la durata della presente ordinanza alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria di eventuali opere;
7. rispettare i Regolamenti in vigore, relativi alla disciplina degli accessi, la circolazione e la sosta nell'ambito portuale di Corigliano Calabro;
8. rispettare scrupolosamente la normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, avuto particolare riguardo al D. Lgs. 152/2006 del 3/4/2006, nonché delle pertinenti ordinanze emanate in materia dalle autorità competenti, avendo cura di rimuovere i rifiuti urbani e speciali assimilati prodotti nelle aree interessate, con l'avvertenza che, in difetto, si procederà in danno dell'organizzatore;
9. Si dovranno adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità del pubblico, nonché apporre segnaletica di preavviso indicante le limitazioni di accesso all'area interessata dall'evento, oltre che dei corridoi pedonali e di transito per eventuali mezzi di soccorso;
10. Dovrà essere posizionata una barriera interdittiva, volta a separare gli spazi destinati all'evento dal ciglio delle banchine.

ART. 3

DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE

La presente ordinanza ha validità per tutta la durata della manifestazione, nella specie, nel giorno **05/08/2023 dalle ore 16,30 fino al tramonto.**

ART. 4

OBBLIGHI DELL'AUTORIZZATO

Il parroco **Ansalone p. Francesco**, in qualità di Parroco della Parrocchia "*Santa Maria ad Nives*" ed organizzatore della processione a mare in onore della Madonna della Neve risponderà di ogni rischio e danno, diretto ed indiretto, a persone e/o a cose derivante o comunque conseguente alla

messa a disposizione delle aree, banchine e dei locali, ed all'esercizio dell'attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza, con l'impegno ad ottenere e porre in essere, anche sotto il profilo autorizzativo, concessorio e di permessi, tutto quanto necessario ad operare nel rispetto della normativa vigente e con particolare ma non esclusivo riferimento alle disposizioni statali normative ed amministrative in tema di sicurezza ed igiene del lavoro, antincendio, security, ecc., in ordine alla corretta gestione delle aree messe a disposizione ed all'esercizio delle attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza. L'Autorità di Sistema Portuale - MTMI si intende completamente manlevata da ogni molestia ed azione che potesse essere promossa da terzi in dipendenza della presente autorizzazione, restando l'organizzatore direttamente responsabile di ogni danno, diretto o indiretto, che dovesse verificarsi per effetto della presente sul demanio marittimo e verso terzi.

Il parroco **Ansalone p. Francesco**, in qualità di Parroco della Parrocchia "*Santa Maria ad Nives*" ed organizzatore della processione a mare in onore della Madonna della Neve dovrà, inoltre garantire:

- a) la manutenzione ordinaria degli impianti e delle attrezzature, incluse le dotazioni informatiche ed elettroniche;
- b) l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, certificazioni e nulla osta necessari, anche sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione incendi;
- c) il mantenimento in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza adottate a norma della certificazione;
- d) il ripristino per danni che derivassero agli impianti per gli usi non consentiti;
- e) gli oneri necessari per le verifiche di controllo ed il rinnovo di tutte le certificazioni, permessi e nulla – osta, ivi comprese quelli in materia di antinfortunistica e prevenzione incendi, nessuna esclusa.

ART. 5 NORME FINALI

Trovano applicazione le ordinanze richiamate in premessa, nonché eventuali altre disposizioni emanate da Autorità competenti per quanto non in contrasto con le norme contenute nella presente Ordinanza.

ART. 6 SANZIONI

I contravventori della presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che dovessero arrecare a cose, a loro stessi e/o a terzi in conseguenza dell'illecito comportamento, e saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione prevista dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, come depenalizzato dal D. Lgs. 507/99.

ART. 7 PUBBLICAZIONE ED ESECUZIONE

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia giudiziaria, nonché gli appartenenti ad Organi aventi titolo in forza di disposizioni legislative o regolamentari, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, che sarà pubblicata sul sito *internet* istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale, sarà affissa all'albo d'ufficio della Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro ed all'Albo Pretorio del Comune di Corigliano-Rossano.

ART. 8

ENTRATA IN VIGORE

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, ma a discrezione del personale degli organi di polizia, eventualmente impegnati durante la celebrazione della funzione religiosa in argomento, sono consentite deroghe alle citate disposizioni, oltre che adottarne ed attuarne di ulteriori, atti a salvaguardare l'incolumità pubblica.

Gioia Tauro, 04/08/2023

IL SEGRETARIO GENERALE

C.A. (CP) Pietro PREZIOSI

P. IL PRESIDENTE

A.I. (CP) Andrea AGOSTINELLI T.A.